
1



Sovranità alimentare nella Costituzione

Pagine 2-8

Introduzione del principio della sovranità alimentare con la modifica dell'articolo 14 nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

2



Retribuzione e previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato

Pagine 11-22

Introduzione della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la modifica del 19 ottobre 2020 dell'articolo 14 della Costituzione cantonale?

Il Gran Consiglio invita ad accogliere la modifica del 19 ottobre 2020 dell'articolo 14 della Costituzione cantonale.

Il 19 ottobre 2020 il Gran Consiglio ha accolto la modifica dell'articolo 14 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 con 52 voti favorevoli, 18 voti contrari e 5 astensioni.

Trattandosi di una norma costituzionale, deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

Oggetto in votazione

Il Popolo ticinese è chiamato ad esprimersi su una proposta di modifica dell'art. 14 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 che enuncia gli obiettivi sociali del Cantone.

Si tratta dell'inserimento di una nuova lettera del seguente tenore:
Il Cantone provvede affinché sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d'uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.

Questa disposizione è stata approvata il 19 ottobre 2020 dal Gran Consiglio.

La norma si prefigge di aumentare il grado di autoapprovvigionamento cantonale, favorendo la formazione e l'occupazione nel settore primario, contrastando la perdita di superfici coltivabili e valorizzando le filiere corte e i mercati locali. L'aggiunta di questa disposizione agli obiettivi sociali della Costituzione non creerà nuovi diritti, ma costituirà un ulteriore elemento di ponderazione del quale tener conto nell'ambito di valutazioni legate all'uso del territorio.

Poiché riguarda la Costituzione cantonale, la modifica deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

Iniziativa federale simile già bocciata dalla popolazione

Questa proposta di modifica della Costituzione ticinese ricalca un'iniziativa federale di simile tenore bocciata in voto popolare il 23 settembre 2018 con una maggioranza del 61.3% (Iniziativa popolare federale sulla sovranità alimentare, proposta di art. 104c cpv. 2 Costituzione federale). I motivi portati a suffragio della richiesta di modifica costituzionale cantonale concernono in realtà ambiti essenzialmente di competenza federale. Si pensi al principio dell'aumento della capacità d'autoapprovvigionamento o alla richiesta di accesso ad alimenti sani.

Iniziativa già radicata nella legge in vigore

La sovranità alimentare è un importante principio già radicato nelle leggi attualmente in vigore. Una nazione come la Svizzera, con un'alta densità di popolazione e una società molto aperta ed internazionale, è tuttavia naturalmente orientata all'acquisto dall'estero di parte del suo fabbisogno alimentare. Pretendere l'autarchia alimentare andrebbe peraltro a danno dell'ambiente, segnatamente delle superfici boschive e naturali. Se questa può giustificarsi in situazioni eccezionali – come la pianificazione economica in tempo di guerra del Piano Wahlen – essa non può rappresentare la regola in una società liberale.

Limitazione della libertà di mercato

L'iniziativa propone di garantire l'accessibilità ad alimenti per una dieta variata e il diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo, insinuando il sospetto che oggi non sia il caso. Questi obiettivi, condivisibili, sono raggiunti nel miglior modo tramite liberi mercati nazionali ed internazionali. Sul piano cantonale, andrebbero evitati ostacoli burocratici che impediscano la produzione e il commercio locale di beni alimentari (a cosiddetto chilometro zero), quali la penalizzazione della mobilità e l'eccessiva regolamentazione del mercato del lavoro. Come emerge dai materiali, la proposta comunista qui in votazione troverebbe invece un'applicazione diametralmente opposta,

favorendo ulteriori ingerenze dello Stato nelle libertà dei cittadini, dei contadini e dei piccoli imprenditori.

**Tendenza al consumo
di prodotti locali
già presente**

È invece interessante notare che la tendenza a consumare sempre più alimenti di provenienza locale è già osservabile da parecchi anni. La pandemia Covid-19 ha anzi valorizzato le filiere corte. Coerentemente con l'economia liberale svizzera, la struttura di approvvigionamento ha potuto rapidamente adattarsi proprio nella direzione auspicata dagli iniziativisti, senza necessità dirigistiche. La modifica costituzionale è pertanto puramente declamatoria e rischia, per i suddetti motivi, di creare inutile ulteriore burocrazia, regolamentazione e costi sui cittadini.

Per queste ragioni, raccomandiamo di votare **NO** alla modifica costituzionale.

Il valore della sovranità alimentare nella Costituzione

La Costituzione è il testo fondamentale che riflette i valori della società e come evolvono nel tempo. I grandi cambiamenti intercorsi nell'ultimo secolo hanno reso la popolazione consapevole degli effetti dell'alimentazione sulla salute, cosciente della perdita dei terreni agricoli, attenta alla salvaguardia del paesaggio, vigile sull'impronta ecologica dei propri consumi. Aspetti ancor più evidenziati dalla pandemia.

La definizione di sovranità alimentare

La sovranità alimentare è il diritto ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, di prossimità, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, come pure il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo. Nel rafforzare la produzione agricola locale, al contempo, la sovranità alimentare assume un ruolo internazionale indicando la strada per favorire una giusta distribuzione delle derrate alimentari e combattere la fame.

Riconoscere il lavoro dell'agricoltore/trice

Riequilibrando i rapporti di forza e il valore aggiunto tra i diversi attori della filiera agroalimentare, si favoriscono condizioni di lavoro più eque e si evitano gli sprechi alimentari. Altri strumenti validi sono i marchi, la vendita diretta, la diversificazione produttiva, promuovendo attivamente le attività di sensibilizzazione e le filiere corte. Inoltre nuove collaborazioni possono scaturire da cooperative, gruppi d'acquisto, agricoltura civica, reti per la commercializzazione e la promozione.

Educare ad una dieta sostenibile

Si vuole dare un comune denominatore a tante iniziative locali spontanee, associative, imprenditoriali e istituzionali (mense a km 0, rassegne e fiere enogastronomiche, mercati agricoli, progetti di recupero e innovazione, ...) che conferiscono un valore diverso al cibo, ne consolidano il legame con il territorio, ne fanno una parte fondamentale dell'identità e promuovono il rispetto per l'ambiente e le risorse.

**Promuovere
la formazione
e l'occupazione**

Il centro di ricerca Agroscope deve giocare un ruolo centrale nel favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione dalla sperimentazione alla pratica in connubio con il Centro professione del verde di Mezzana allo scopo di rendere attrattiva e al passo coi tempi la professione di agricoltore/trice.

**Diritti sociali
ed economia**

Il nuovo articolo costituzionale non avrà un impatto diretto sull'economia essendo iscritto tra i diritti sociali. La sovranità alimentare mira progressivamente a garantire un alto grado di autoapprovvigionamento e portare sul mercato prodotti sani e di qualità a un prezzo basato sull'alleanza etica fra consumatori e produttori.

Per queste ragioni, il Gran Consiglio invita a votare **si** alla modifica costituzionale.

Testo sottoposto a votazione

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 19 febbraio 2018 presentata nella forma elaborata da Massimiliano Ay;
- visto il rapporto 29 settembre 2020 della Commissione Costituzione e leggi,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. n (nuova)

¹Il Cantone provvede affinché:

[...]

n) sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d’uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.

II.

La presente modifica della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 19 ottobre 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

Retribuzione e previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)?

Il Gran Consiglio invita ad accettare la legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato.

Contro la legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS), approvato dal Gran Consiglio il 20 ottobre 2020 con 75 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione, è stata promossa una domanda di referendum che ha raccolto 7989 firme ed è pertanto riuscita.

Il decreto legislativo deve essere quindi posto in votazione.

Oggetto della votazione

I membri del Consiglio di Stato sono sottoposti a un regime previdenziale dal 1922, quando è sorta la prima istituzione di previdenza cantonale a favore di magistrati e funzionari. Dal 1955 sono sottoposti a un sistema previdenziale speciale, che è stato confermato con la legge del 19 dicembre 1963, legge tuttora in vigore seppur con alcuni adeguamenti.

La nuova legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato, approvata dal Gran Consiglio nel 2020 e ora sottoposta al voto, persegue l'obiettivo di riformare in maniera importante il sistema previdenziale, sostituendo la legge del 1963. Negli scorsi decenni il Gran Consiglio ha discusso più volte della necessità di una riforma, confermando al contempo in più occasioni la legittimità dell'applicazione della legge vigente, ed ora finalmente si è giunti ad un risultato. Infatti, dopo numerose discussioni che non sono mai sfociate in una soluzione condivisa, nel 2019 è stata promossa un'iniziativa popolare. L'iniziativa popolare chiedeva di assoggettare i membri del Consiglio di Stato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT), di sopprimere il regime previdenziale speciale contemplando delle indennità di uscita a fine mandato e di rivedere la retribuzione dei membri del Consiglio di Stato in modo da mantenere un equilibrio tra la situazione attuale e quella futura. Trattandosi di un'iniziativa popolare presentata nella forma generica, il Gran Consiglio ha elaborato un progetto di legge conforme alla richiesta popolare. Quel testo è ora sottoposto al voto.

Le prestazioni versate ai Consiglieri di Stato in uscita nel complesso saranno ridotte in modo importante rispetto ad oggi; questo comporterà anche la riduzione dei costi a carico dello Stato.

Le caratteristiche principali della nuova legge sono le seguenti:

- i membri del Consiglio di Stato saranno affiliati all'IPCT e assoggettati al sistema del primato dei contributi;
- le prestazioni previdenziali saranno erogate dall'IPCT (oggi le rendite sono erogate dallo Stato e a carico dello Stato);
- lo Stato verserà al membro uscente del Consiglio di Stato un'indennità di uscita o un reddito ponte (e non più come oggi una rendita vitalizia) a dipendenza dell'età al momento della cessazione dalla carica:
 - il membro che lascia la carica prima dell'anno del compimento di 55 anni di età riceverà un'indennità di uscita (non vi saranno più rendite);
 - il membro che lascia la carica dall'anno del compimento di 55 anni di età riceverà un reddito ponte fino al raggiungimento dell'età AVS. Da quel momento le rendite saranno versate dall'IPCT secondo gli stessi parametri applicati a tutti i suoi affiliati. Come avviene già oggi, il reddito ponte è ridotto o non è versato se l'ex Consigliere di Stato beneficia di altri redditi da attività lucrativa che superano un certo importo. Tra i 55 e 59 anni è possibile scegliere tra il reddito ponte e il versamento dell'indennità di uscita;
- la nuova impostazione, sulla base del medesimo meccanismo adottato nel 1985 per l'affiliazione dei magistrati all'allora Cassa pensioni dello Stato, comporta un adeguamento del sistema retributivo in modo che l'onorario netto rimanga sostanzialmente uguale a quello riconosciuto prima dell'inizio dei lavori della riforma. Una soluzione diversa comporterebbe una riduzione dell'onorario netto, ciò che non era negli intendimenti dell'iniziativa popolare;
- il nuovo regime previdenziale si applicherà a coloro che assumeranno la carica di Consigliere di Stato dopo l'entrata in vigore della nuova legge, mentre ai membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, agli ex Consiglieri di Stato continueranno ad essere applicate le disposizioni della legge del 1963;
- la nuova legge conferma le norme vigenti sui rimborsi delle spese.

La nuova legge tradisce le attese

Si sostiene che la nuova legge intenderebbe cambiare tutto e togliere i privilegi di cui beneficiano i membri del Consiglio di Stato. Ma le cose non stanno per nulla così. Nemmeno in futuro gli attuali Consiglieri di Stato saranno affiliati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT). Anche in futuro saranno mantenuti i loro privilegi.

Aumento dell'onorario

L'onorario lordo dei Consiglieri di Stato aumenterà di circa 33'000 franchi l'anno e sarà portato a 277'314 franchi l'anno: si tratta di un aumento del 13 per cento rispetto ad oggi.

La legge non si applica ai Consiglieri attualmente in carica

La nuova legge non interviene sui membri in carica del Consiglio di Stato, né sugli ex membri. È stato sostenuto da più parti che le norme vigenti sono insoddisfacenti ma queste continueranno ad essere applicate per decenni ai Consiglieri di Stato oggi in carica. Si tratta di un'occasione sprecata per rimediare a una situazione non più tollerabile.

Nel febbraio 2015 il Gran Consiglio aveva approvato il principio di affiliare i Consiglieri di Stato all'IPCT. La nuova legge compie un passo indietro revocando quella decisione sostenuta da tutti i partiti politici.

Prestazioni di uscita eccessive

La nuova legge mantiene delle prestazioni di uscita a favore dei Consiglieri di Stato che lasciano la carica. Queste prestazioni sono eccessive e sproporzionate e prevedono il raggiungimento degli importi massimi già dopo dodici anni di permanenza in carica:

- chi beneficia del diritto all'indennità di uscita, dopo dodici anni di permanenza in carica, riceve un importo di 748'748 franchi a cui si aggiunge la prestazione di libero passaggio accumulata prima e durante la permanenza in carica;
- chi beneficia del diritto al reddito ponte, dopo dodici anni di permanenza in carica, riceve un importo annuo di 133'111 franchi fino alla maturazione del diritto alla rendita di vecchiaia (pensione AVS), che allo Stato costerà 19'047 franchi l'anno di oneri sociali e previdenziali.

Soluzioni meno onerose per lo Stato a portata di mano

In Parlamento erano state presentate proposte meno onerose per lo Stato che prevedevano per esempio un'indennità di uscita fissa di tre mensilità e la rinuncia a qualsiasi tipo di reddito ponte. Si trattava di proposte semplici e chiare. Purtroppo quelle proposte sono state respinte dal Parlamento. Si poteva e si doveva partire da quelle proposte per adottare una soluzione proporzionata e soddisfacente per tutti.

Non si è approfittato per intervenire sui rimborsi spesa

Infine, la nuova legge conferma il sistema attuale di rimborso delle spese che riconosce un importo forfetario a ciascun membro del Consiglio di Stato, attualmente fissato a 15'000 franchi l'anno. Questo importo ha suscitato parecchie discussioni nel passato anche recente. Si doveva approfittare dell'occasione per intervenire e ridurre sensibilmente o eliminare questi rimborsi spesa.

Per esprimere un chiaro rifiuto agli attuali e futuri privilegi salariali e pensionistici dei Consiglieri di Stato occorre respingere la nuova legge votando **NO**.

Finalmente una soluzione ampiamente condivisa

Il sistema previdenziale dei membri del Consiglio di Stato è oggetto di discussioni oramai da troppi anni, senza che prima d'ora sia stata trovata una soluzione soddisfacente e condivisa che permettesse di aggiornare e regolare le condizioni previdenziali per chi siede in Consiglio di Stato. Il sistema previdenziale attuale risale al 1955 e la legge al 1963. Si tratta di un'impostazione non più al passo con i tempi risalendo a un tempo in cui la previdenza professionale era molto meno sviluppata di oggi: si pensi che la legge federale sulla previdenza professionale (LPP) è stata approvata nel 1982.

Una soluzione rispettosa dell'iniziativa popolare

Nel 2016 era stata elaborata una prima proposta di riforma, che però si è arenata per assenza di sufficiente consenso. La situazione si è sbloccata nel 2019 a seguito di un'iniziativa popolare che chiedeva in particolare l'affiliazione all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino. La nuova legge concretizza le richieste dei cittadini che hanno sottoscritto l'iniziativa popolare ed è stata sostenuta da un'ampia maggioranza del Gran Consiglio. Per la prima volta dopo decenni il Parlamento ha approvato una soluzione che ha trovato ampio consenso tenendo conto delle molteplici specificità da considerare per questa alta carica dello Stato.

Affiliazione all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT)

I membri del Consiglio di Stato saranno trattati in base al primato dei contribuiti, principio valido per tutti gli affiliati all'IPCT siano essi impiegati dell'amministrazione cantonale o degli enti affiliati. Essi verseranno i contributi e beneficeranno dei medesimi diritti degli altri affiliati, secondo le regolamentazioni dell'IPCT. La legge sopprime l'attuale sistema previdenziale speciale. Una soluzione trasparente e semplice.

Ruolo e funzione del Consigliere di Stato

Le prestazioni a favore dei Consiglieri di Stato devono considerare in modo adeguato le particolarità e le specificità della loro funzione. In particolare è necessario considerare che la funzione di Consigliere di Stato ha una durata media di tre legislature, che ad ogni scadenza elettorale deve essere confermata e che le norme devono salvaguardare l'indipendenza e la libertà del singolo membro del Governo che deve poter prendere ogni decisione su singole questioni e sulla sua permanenza in Governo a prescindere da questioni previdenziali o aspetti professionali successivi alla sua attività di Consigliere di Stato. La nuova normativa deve quindi riconoscere il particolare ruolo istituzionale che ricoprono. Per queste ragioni sono previste, così come in altri Cantoni, alcune prestazioni d'uscita prima dei 65 anni di età.

Riduzione dei costi

Il nuovo sistema porterà nel complesso a una riduzione dei costi a carico dello Stato. Lo Stato, come qualsiasi altro datore di lavoro, verserà la propria quota di contributi all'IPCT. Allo stesso tempo, lo Stato non dovrà più finanziare le prestazioni previdenziali e quelle ai superstiti. L'indennità di uscita e il reddito ponte (i cui casi di applicazione e la durata del versamento si ridurranno in modo importante) costeranno allo Stato meno rispetto al finanziamento del sistema attuale interamente a carico dello Stato.

Sistema riconosciuto

Il nuovo sistema si ispira a quello vigente in altri Cantoni. Si tratta di un'impostazione consolidata.

Respingere la nuova legge significa mantenere il sistema attuale ancora per anni e evitare di trovare una soluzione

Trovare una soluzione appropriata e condivisa ha richiesto anni di discussioni e il deposito di un'iniziativa popolare. La soluzione adottata è equilibrata e risponde alle esigenze di efficacia e trasparenza nella gestione delle risorse da parte dell'ente pubblico. Votare contro questa legge significa ripartire dalla casella di partenza e avrà quale conseguenza il mantenimento del sistema attuale ancora per molti anni.

Per queste ragioni il Gran Consiglio invita a votare **si** alla nuova legge permettendo così una riforma del sistema attuale.

Testo sottoposto alla votazione



IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato", volta a chiedere al Gran Consiglio «di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:
 - a) assoggettare i Consiglieri di Stato all'Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro mandato;
 - b) modificare conseguentemente la legislazione attuale, stralciando il regime previdenziale speciale a loro favore e inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato;
 - c) rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in corso di mandato al fine di mantenere un certo equilibrio tra la situazione complessiva attuale e quella futura.»
- richiamati gli articoli 37 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 93 e seguenti della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018;
- richiamata altresì la sua decisione del 20 ottobre 2020 con la quale ha dichiarato la suddetta iniziativa popolare ricevibile;
- visto il rapporto 6 ottobre 2020 della Commissione gestione e finanze;
- dopo discussione,

d e c r e t a :

I.

È elaborato il seguente testo conforme all'iniziativa popolare legislativa generica del 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato"

Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)

Onorario	<p>Art. 1 ¹L'onorario lordo annuo dei membri del Consiglio di Stato è pari al 125% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti nella classe 20 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip).</p> <p>²Il presidente riceve un supplemento unico di 2'000 franchi; il vicepresidente di 1'000 franchi.</p> <p>³Il diritto all'onorario nasce il giorno dell'entrata in carica (giorno della dichiarazione di fedeltà) e si estingue alla fine del mese della cessazione della carica.</p> <p>⁴Nel caso di decesso in carica si applica per analogia l'articolo 29 LStip.</p>
Spese	<p>Art. 2 ¹Le spese inerenti all'esercizio della carica dei membri del Consiglio di Stato sono rimborsate singolarmente, riservato il capoverso 2.</p> <p>²Il Consiglio di Stato propone un importo per il rimborso forfetario delle spese e un elenco delle voci di spesa coperte da tale rimborso e li sottopone all'approvazione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.</p>
Diritto applicabile	<p>Art. 3 Ai membri del Consiglio di Stato sono applicabili le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e della LStip riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il diritto all'onorario in caso di assenza;b) gli assegni per i figli e le prestazioni ai superstiti;c) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e contro gli infortuni non professionali e il pagamento dei relativi premi;d) le modalità di pagamento dell'onorario;e) l'adeguamento al rincaro.
Affiliazione all'IPCT	<p>Art. 4 ¹I membri del Consiglio di Stato sono affiliati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) secondo le disposizioni del suo regolamento di previdenza.</p> <p>²Gli ex membri del Consiglio di Stato sono affiliati all'IPCT secondo il regolamento di previdenza nel caso in cui percepiscano un reddito ponte secondo la presente legge.</p>
Prestazioni dopo la cessazione della carica	<p>Art. 5 ¹Al momento della cessazione della carica a causa del termine del periodo di elezione, della mancata rielezione o delle dimissioni, i membri uscenti del Consiglio di Stato maturano il diritto all'indennità di uscita o al versamento di un reddito ponte.</p> <p>²L'indennità di uscita è versata al membro uscente che lascia la carica prima dell'anno del compimento di 55 anni di età.</p> <p>³Il reddito ponte è versato al membro uscente che lascia la carica al più presto nell'anno del compimento di 55 anni di età e che non ha ancora maturato il diritto a una rendita di vecchiaia secondo la legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).</p> <p>⁴Il membro uscente che lascia la carica al più presto nell'anno del compimento di 55 anni ma prima dell'anno del compimento di 59 anni di età ha il diritto di optare per il versamento di un'indennità di uscita anziché di un reddito ponte; il diritto di opzione si estingue alla fine del mese successivo al momento della cessazione della carica.</p> <p>⁵In caso di destituzione conseguente alla condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica le prestazioni degli articoli 6 e 7 possono essere ridotte al massimo di un terzo.</p>

Indennità di uscita	<p>Art. 6 ¹L'indennità di uscita ammonta al 25% dell'onorario lordo annuo per ciascuno dei primi quattro anni di carica, al 22,5% per ciascun anno tra il quinto e l'ottavo anno di carica e al 20% per ciascun anno dal nono anno di carica in poi, ritenuto che sono computati al minimo uno e al massimo dodici anni.</p> <p>²L'indennità di uscita sottostà al prelievo degli oneri sociali, esclusi quelli della previdenza professionale.</p>
Reddito ponte a) principio	<p>Art. 7 ¹Il reddito ponte ammonta al 4% dell'onorario lordo annuo per ogni anno di carica, ritenuto un minimo dell'8% e un massimo del 48%.</p> <p>²Esso è versato dal momento in cui decade il diritto all'onorario e fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia secondo la LAVS o, in caso di decesso.</p> <p>³Nel caso di decesso si applica per analogia l'articolo 29 LStip.</p> <p>⁴Il reddito ponte sottostà al prelievo degli oneri sociali, inclusi quelli della previdenza professionale.</p>
b) casi di riduzione	<p>Art. 8 ¹Il beneficiario perde totalmente o parzialmente il diritto al reddito ponte nella misura in cui e fino a quando percepisce un reddito, comprensivo del reddito ponte e delle prestazioni sociali, superiore all'importo dell'onorario annuo lordo di un membro del Consiglio di Stato in carica dedotta la quota di coordinamento (onorario coordinato).</p> <p>²Nel reddito sono computati i redditi lordi da attività lucrativa, gli onorari per partecipazione in consigli di amministrazione e gli altri redditi o rendite analoghi.</p> <p>³È determinante il reddito accertato dall'autorità fiscale.</p>
Anni computabili	<p>Art. 9 Sono computabili gli anni effettivi di carica, ritenuto che le frazioni di almeno sei mesi contano come un anno intero.</p>
Finanziamento	<p>Art. 10 Le prestazioni degli articoli 5-8 sono finanziate dallo Stato e iscritte nel bilancio dello Stato.</p>
Disposizione transitoria concernente l'applicabilità del diritto anteriore	<p>Art. 11 ¹Per la determinazione del diritto alle prestazioni successive alla cessazione della carica dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore.</p> <p>²Agli ex membri del Consiglio di Stato e ai loro superstiti che hanno maturato un diritto secondo il diritto anteriore, continua ad applicarsi quest'ultimo.</p> <p>³L'onorario dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge soggiace a un prelievo di un importo accreditato nel bilancio dello Stato corrispondente a quello effettuato dall'IPCT sull'onorario dei membri del Consiglio di Stato affiliati all'IPCT.</p> <p>⁴Se un membro del Consiglio di Stato in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge lascia la carica prima di aver maturato il diritto a una rendita secondo il diritto anteriore, riceve una prestazione d'uscita ai sensi della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 costituita dal prelievo secondo il capoverso precedente; negli altri casi il prelievo rimane allo Stato.</p>
Disposizione transitoria concernente lo scioglimento del Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato	<p>Art. 12 ¹Il Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato è sciolto.</p> <p>²Allo Stato e ai membri ed ex membri del Consiglio di Stato che hanno contribuito al finanziamento del fondo sono restituite le trattenute effettuate in applicazione del decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015.</p> <p>³Le eccedenze risultanti dopo la restituzione sono accreditate nel bilancio dello Stato.</p>

Art. 13 Sono abrogati:

- a) la legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963;
- b) il decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015.

Art. 14 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente all'allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato di modifica di altre leggi

1. La legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 è così modificata:

Art. 1a (nuovo)

I Consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e federale.

Art. 1b (nuovo)

¹I Consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l'esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li esercitano.

²Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'ufficio di vigilanza o di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

Art. 1c (nuovo)

¹Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.

²Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.

³Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al Cancelliere dello Stato.

Art. 1d (nuovo)

Nel caso di incompatibilità si applica la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018.

Art. 1e (nuovo)

Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo se l'interesse generale lo esige, può autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l'onere degli impegni - a far parte della direzione o dell'amministrazione di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, se il Cantone possiede una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili.

Art. 1f (nuovo)

¹Il Consigliere di Stato al beneficio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1e deve riversare alla cassa cantonale l'indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende sopraccitate.

²Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.

³Il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di Stato i mandati che ha ricevuto in virtù dell'articolo 1e.

2. La legge sull'istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 è così modificata:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LIPCT

Art. 4 cpv. 1

¹Sono obbligatoriamente affiliati all'Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.

Art. 10 cpv. 3

³Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS).

II.

L'iniziativa popolare legislativa generica 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato" è accolta nel suddetto testo conforme.

III.

Salvo ritiro dell'iniziativa, il testo di legge di cui al punto I. è posto in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di approvarlo.

IV.

La modifica di legge che precede, se accolta in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Bellinzona, 20 ottobre 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SÌ** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto degli oggetti sottoposti a votazione.

Giorni e orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 13 giugno 2021 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

L'avente diritto di voto può inviare la busta di trasmissione

- tramite il servizio postale;
- imbucandola nella bucalettere del voto per corrispondenza della Cancelleria comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Per alcuni Comuni, l'affrancatura Posta A è indicata sulla carta di legittimazione di voto, in questi casi l'avente diritto di voto non deve affrancarla.

Modalità di voto

L'avente diritto al voto che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Non è consentito utilizzare una sola busta di trasmissione per più persone, anche se residenti nella stessa economia domestica.

Attenzione a non cestinare la busta!

- seguire attentamente le istruzioni riportate **sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto;** compilare le schede di proprio pugno;
- introdurre le schede votate nell'apposita busta con la dicitura "Busta ufficiale voto per corrispondenza" (**Attenzione: verificare di aver inserito le schede votate nella busta corretta!**);
- compilare la carta di legittimazione di voto **e firmarla** di proprio pugno in originale, **senza tagliarla;**
- inserire nella medesima busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con le schede votate e immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale **nel senso indicato dalle frecce.**

Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) **sia ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione. La busta per il voto per corrispondenza deve giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 13 giugno 2021.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale, al numero del Servizio dei diritti politici 091 814 31 72 oppure consultare il sito **www.ti.ch/diritti-politici.**

Raccomandazioni di voto

Il Gran Consiglio invita a votare:

1

Sì

all'introduzione del principio della sovranità alimentare con la modifica dell'articolo 14 nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

2

Sì

all'introduzione della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)
